

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1403

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati
**LUSETTI, BOTTINO, CIANI, FIORONI, MILANA,
OSTILLIO, PASETTO, CAMO**

Modifiche alla Costituzione concernenti l'istituzione del
Senato federale e la composizione della Corte
costituzionale

Presentata il 24 luglio 2001

Onorevoli Colleghi! - Negli Stati ad ordinamento federale è di regola presente una Camera alta, quale espressione delle autonomie territoriali, sia pure composta secondo modelli diversi. Il riconoscimento a tali autonomie di un'ampia potestà legislativa deve, infatti, essere accompagnato dalla previsione di una sede nella quale queste possano partecipare alle scelte legislative nazionali, che sono alla base di quelle ad esse affidate, pena il non senso del precedente riconoscimento. Per questo una riforma federale dell'ordinamento della Repubblica richiede la trasformazione di una delle due Camere in un'Assemblea delle autonomie regionali e locali, per proiettare il sistema delle autonomie territoriali al vertice dello Stato. Con la presente proposta di legge costituzionale si istituisce dunque, come risposta a quest'esigenza, un Senato federale (articolo 1, primo comma), e si modifica di conseguenza la composizione della Corte costituzionale, elevata a venti componenti e nominata per un quarto proprio dal Senato federale (articolo 3).

Il bicameralismo paritario della nostra Costituzione ne risulta modificato e semplificato. Rispetto alle conclusioni dei lavori della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali istituita nella scorsa legislatura, viene accantonata l'ipotesi di una distinzione tra le due Assemblee in termini di diversa posizione nel rapporto fiduciario con il Governo, in funzione cioè della forma di Governo, con la definizione di un "Senato delle garanzie" in contrapposizione a una "Camera politica". Si recupera, viceversa, l'idea di una differenziazione tra le due Camere improntata alle novità in tema di forma di Stato, idea che si traduce nella previsione di un "Senato delle autonomie" distinto, per competenza e funzioni, dalla Camera dei deputati come sede della rappresentanza politica generale.

Quanto ai modelli possibili di "Senato delle autonomie", si privilegia la diretta legittimazione popolare, contestuale alle elezioni delle assemblee regionali (articolo 1, terzo comma). Una composizione di secondo grado, come nel caso del *Bundesrat* tedesco, appare, infatti, meno in linea con l'obiettivo di consentire l'opportuna rappresentanza delle comunità regionali nel loro complesso. L'elezione diretta viene tuttavia temperata dalla possibile partecipazione dei presidenti delle Regioni, con diritto di parola, alle sedute del Senato (articolo 1, quinto comma).

Con riferimento all'esercizio della funzione legislativa (articolo 2), la distinzione proposta è conseguenza della differente natura delle due Camere, come illustrata. Vengono esplicitate le materie oggetto di leggi bicamerali paritarie, cioè bisognose di approvazione da parte di entrambe le Camere, e riconducibili in sintesi a questioni istituzionali, diritti e libertà. Vengono altresì elencate le materie oggetto di legislazione monocamerale ad opera del Senato federale, riguardanti gli statuti speciali delle Regioni, la legislazione elettorale e l'ordinamento dei comuni, delle province e delle città metropolitane, i principi fondamentali della legislazione concorrente, le modifiche territoriali di cui all'articolo 132 della Costituzione. Tutto il resto, in via residuale, ricade nella competenza riservata alla Camera dei deputati. In entrambi i casi di legislazione monocamerale è fatto però salvo il diritto di esame e proposta di modifica da parte dell'altra Camera: le decisioni definitive spettano comunque alla Camera competente.

Infine, la nuova composizione della Corte costituzionale (articolo 3): l'innalzamento dei componenti da quindici a venti risponde a quanto già ipotizzato in sede di conclusioni della Commissione bicamerale, pur in relazione a un differente modello di bicameralismo. Restano confermati i cinque giudici nominati dal Presidente della Repubblica e i cinque nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa. I giudici di nomina parlamentare vengono portati dai cinque attualmente eletti in seduta comune dalle due Camere a dieci, in funzione della distinzione di natura e competenze tra le due Assemblee: cinque vengono nominati dalla Camera dei deputati, cinque dal Senato federale.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è eletto su base regionale ed è composto da cento senatori.

Ad ogni Regione sono attribuiti due seggi. La ripartizione dei restanti seggi tra le Regioni si effettua in proporzione della popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

I senatori di ogni Regione sono eletti contestualmente alle elezioni del Consiglio regionale.

Lo statuto regionale stabilisce i modi di reciproca informazione e di collaborazione tra i senatori eletti nella Regione, il Consiglio regionale e il Consiglio delle autonomie locali.

I Presidenti delle Regioni possono partecipare, con diritto di parola, alle sedute del Senato federale della Repubblica".

Art. 2.

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. - La funzione legislativa dello Stato è esercitata dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica.

Sono approvate dalle due Camere le leggi concernenti:

a) la politica estera e i rapporti internazionali dello Stato; i rapporti dello Stato con l'Unione europea; il diritto di asilo e la condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) gli organi dello Stato e le relative leggi elettorali; i *referendum* statali; l'elezione al Parlamento europeo;

c) la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; la perequazione delle risorse finanziarie;

d) la cittadinanza, lo stato civile e l'ordinamento anagrafico; l'immigrazione;

e) l'ordine pubblico e la sicurezza;

f) le norme generali sull'istruzione;

g) la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono esaminati dal Senato federale della Repubblica e, se approvati, trasmessi alla Camera dei deputati, i disegni di legge concernenti:

a) gli statuti speciali delle Regioni;

b) la legislazione elettorale, gli organi di governo e le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

c) i principi fondamentali della legislazione concorrente;

d) le modifiche territoriali di cui all'articolo 132.

La Camera dei deputati, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, presentata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui al terzo comma. Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali il Senato

federale della Repubblica decide in via definitiva.

Ogni disegno di legge concernente materie non ricomprese fra quelle di cui ai commi secondo e terzo è esaminato dalla Camera dei deputati e, se approvato, è trasmesso al Senato federale della Repubblica. Il Senato federale della Repubblica, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, presentata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva".

Art. 3.

1. Il primo comma dell'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"La Corte costituzionale è composta da venti giudici, nominati per un quarto dal Presidente della Repubblica, per un quarto dalla Camera dei deputati, per un quarto dal Senato federale della Repubblica e per un quarto dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa".

Art. 4.

1. Agli articoli 56, 60 e 96 della Costituzione le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato federale della Repubblica".